

**CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE
EDILIZIA INDUSTRIA 2026-2029**

**RIDUZIONE
CONTRIBUTIVA
PREMIALITA'
PRESTAZIONI
CASSA EDILE**

GUIDA PER IMPRESE E CONSULENTI



Il Contratto Integrativo Provinciale 2026-2029 segna una piccola svolta nella vicenda pluridecennale della contrattazione territoriale della nostra Provincia.

Non credo che sia capitato spesso, infatti, che termini come “riduzione contributiva” e “premialità” siano stati usati, in precedenza, in modo tanto generalizzato ed estensivo.

Ciò è stato possibile grazie ad uno spiraglio aperto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del 21 febbraio 2025, che in sede locale abbiamo saputo cogliere e valorizzare e ad un proficuo accordo con le Organizzazioni Sindacali territoriali che ci ha permesso di invertire una consuetudine, anch'essa pluridecennale, per cui Cassa Edile mette a riserva tutte le somme versate dalle imprese che non riesce a spendere.

Con questo Contratto, tre milioni di euro delle riserve della Cassa Edile vengono, nel triennio, restituiti a imprese e lavoratori sotto forma di riduzione contributiva per le imprese e di welfare integrativo per i lavoratori.

Le riduzioni contributive e le premialità, di cui parliamo in questo opuscolo, riguardano solo i contributi versati dalle imprese in Cassa Edile, non potendo, ovviamente, intervenire né sugli accantonamenti per gratifica natalizia e ferie, in quanto si tratta di salario accantonato, né sulla contribuzione verso altri Enti.

Per effetto del Contratto Integrativo, la riduzione contributiva rispetto a quella precedente si attesta complessivamente attorno al 17,50%, al quale va aggiunto il fatto che oltre un milione di euro l'anno dei contributi non utilizzati, come avviene da alcuni anni, viene restituito alle imprese sotto forma di decontribuzione.

A fronte di queste agevolazioni, si chiede alle imprese l'impegno per introdurre nei cantieri - dove possibile e ammesso dagli obblighi contrattuali con la committenza - criteri di sostenibilità ambientale (risparmio energetico, riciclo materiali, etc.), e soprattutto il reale impegno alla piena applicazione del contratto di lavoro, al contrasto al lavoro nero e alla messa in atto di tutte le misure necessarie per la sicurezza dei lavoratori.

Oltre a queste agevolazioni, Il Contratto Integrativo contiene risorse per la qualificazione dei lavoratori e anche un vasto catalogo di prestazioni e rimborsi per le spese sostenute per la digitalizzazione e l'innovazione dell'azienda.

Come Ance Palermo, con questo Contratto Integrativo, riteniamo di avere fatto la nostra parte e di poter chiedere ai committenti di fare la loro: ovvero, per quanto riguarda i privati, di non affidarsi alle imprese che lavorano in nero e che non rispettano le norme sulla sicurezza. Per quanto riguarda i lavori pubblici, invece, chiediamo agli interlocutori politici di rendere effettiva la non assoggettabilità al ribasso del costo della manodopera, affermato come principio ma negato dall'interpretazione giurisprudenziale, e agli enti appaltanti di applicare i criteri di aggiudicazione che limitino i ribassi eccessivi.

Noi, sia a livello nazionale che locale, stiamo facendo la nostra parte e saremo felici di accogliere nella nostra Associazione tutte le imprese che vorranno aderire e impegnarsi insieme a noi.

Arch. Giuseppe Puccio
Presidente Ance Palermo

Dopo una trattativa lunga e complessa, lo scorso 29 luglio, tra Ance Palermo, in rappresentanza delle imprese edili dell'Area Metropolitana, e le Organizzazioni Sindacali provinciali di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, in rappresentanza dei lavoratori, è stato sottoscritto il Contratto Integrativo Provinciale dell'Edilizia, con decorrenza 1° settembre e con validità triennale.

Con tale contratto viene integrato e data attuazione a quanto contenuto negli accordi del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del 21 febbraio 2025, secondo il perimetro fissato dall'art. 38 dello stesso CCNL.

Tale Contratto Nazionale, oltre ad affrontare una serie di tematiche, compresa la questione degli aumenti salariali (con un aumento medio di 180 euro mensili da corrispondere in tre tranches, l'ultima delle quali interverrà dal 1° marzo 2027), ha introdotto alcune novità importanti che riguardano la possibilità di recuperare parte delle somme disponibili presso le Casse Edili per "premialità", da ripartire tra le imprese e i lavoratori.

In base a ciò, verificate le riserve accantonate dalla Cassa Edile, Ance Palermo e le Organizzazioni Sindacali hanno deciso di destinare a tali "premialità" la somma di un milione di euro all'anno, per ciascuno dei tre anni di vigenza del Contratto Integrativo, da ripartire in parti uguali tra imprese e lavoratori.

La proposta di Ance Palermo di destinare la quota delle riserve spettanti alle imprese per la riduzione dei contributi versati a Cassa Edile, condivisa con le Organizzazioni Sindacali, unitamente ad altre prestazioni, è stata inserita nel Contratto Integrativo e tutte insieme costituiscono l'oggetto di questo opuscolo.

Alle riduzioni contributive e alle altre premialità, finalizzate ad una maggiore qualificazione delle imprese e a un percorso di sostenibilità ambientale, di sicurezza nei cantieri e contrasto al lavoro nero, possono, ovviamente, accedere tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile e

non solo quelle iscritte ad Ance Palermo, le quali hanno ulteriori vantaggi derivanti da fondi propri dell'Associazione.

La riduzione contributiva può avvenire sotto forma di minori versamenti oppure di credito maturato a valere sui versamenti futuri, mentre per le altre prestazioni si provvederà al rimborso di spese effettuate.

Nei paragrafi successivi sono illustrate le caratteristiche delle varie agevolazioni, le modalità per accedervi e sono riportati tutti i documenti citati.

(Nota: nel Contratto Integrativo, e nella presentaguida, l'Ente Panormedil-Cpt viene denominato Formedil Palermo in quanto è questa la nuova denominazione che dovrebbe assumere a breve).

1. RIDUZIONE IMPONIBILE CONTRIBUTIVO

Come detto in presentazione, una delle possibilità previste dal Contratto Integrativo Provinciale 2026-2029 consiste nella riduzione dei contributi versati dalle imprese in Cassa Edile. Tale riduzione, ovviamente, non può riguardare l'accantonamento per Gratifica Natalizia e Ferie in quanto trattasi di salario dei lavoratori accantonato, ma può riguardare gli altri contributi, dove ciò è possibile.

Secondo i precedenti Contratti Integrativi Provinciali, infatti, il calcolo dei contributi che le imprese devono versare alla Cassa Edile veniva effettuato in base a differenti imponibili contributivi e più precisamente: i contributi per Anzianità Professionale Edile (1,86%), Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore (0,20%), Fondo Prepensionamenti (0,20%), Fondo Sanitario Operai (0,60%) e Fondo Sanitario Impiegati (0,26%) venivano calcolati sul cosiddetto imponibile GNF (ovvero gli elementi della retribuzione di cui all'art. 24 comma 3 lettera a) del CCNL 21 febbraio 2025), mentre i contributi per Cassa Edile (1,875%), Formazione e Sicurezza (1%), Rappresentanti Lavoratori Sicurezza Territoriale (0,11%), e Quote di adesione Contrattuale (0,71%) venivano calcolati sul precedente imponibile GNF maggiorato del 18,50% + 4,95%.

Con il Contratto Integrativo Provinciale 2026-2029 tutti i contributi a Cassa Edile, ad eccezione delle Quote di Adesione Contrattuale, vengono calcolati sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 24 comma 3 lettera a) del CCNL 21 febbraio 2025 senza alcuna maggiorazione.

Ciò comporta una riduzione del 23,45% dei contributi calcolati su un imponibile maggiorato e, mediamente, una riduzione del 10% di tutti i contributi.

Nelle nuove tabelle pubblicate da Cassa Edile, al fine di rendere la base imponibile uguale per tutti i contributi, i parametri delle Quote di Adesione Contrattuale vengono riparametrate, come è possibile riscontrare dalla **Circolare Cassa Edile** allegata.

La riduzione contributiva illustrata in questo capitolo si applica a decorrere dal 1° settembre ed è operativa senza necessità di presentare

alcuna richiesta; le imprese e i consulenti del lavoro debbono verificare che i loro software paghe e i sistemi utilizzati per le denunce mensili siano aggiornati con le attuali aliquote e basi di calcolo.

2. RIDUZIONE CONTRIBUTO FORMEDIL PALERMO

Come anticipato nella presentazione, il CCNL del 21 febbraio 2025 (Allegato 47), riconfermato nell'Accordo nazionale dell'8 ottobre 2025, ha introdotto un sistema di premialità integrative per imprese e lavoratori con la finalità di incentivare la qualificazione delle imprese del sistema Cassa Edile, quale elemento fondamentale per la sicurezza dei lavoratori, il contrasto all'illegalità e la correttezza nel rapporto di lavoro.

Per il riconoscimento di tali premialità le imprese devono essere in possesso di "Prerequisiti" e "Requisiti di accesso" indicati dettagliatamente nell' **"ALLEGATO C - PREMIALITÀ INTEGRATIVA IMPRESE - DECONTRIBUZIONE - FONDO TERRITORIALE QUALIFICAZIONE SETTORE (FTQS)"**.

I "prerequisiti" consistono, sostanzialmente, nella regolarità contributiva e nel corretto rapporto tra ore lavorate e ore di assenza ed occorre possederli integralmente, mentre dei sette "requisiti di accesso" è necessario il possesso di alcuni soltanto.

Una delle "premialità" in questione riguarda la riduzione pari al 20% del contributo dell'1% dovuto al Formedil Palermo, e per ottenerla occorre che l'impresa, oltre ai prerequisiti, soddisfi almeno due dei requisiti di accesso di cui alle lettere d), e) ed f) ovvero possedere un Modello di organizzazione e gestione - MOG - della salute e sicurezza asseverato dal Formedil (lettera d)), aderire ad un codice di condotta volontario in tema di sostenibilità (lettera e)) o richiedere 2 visite tecniche nei cantieri da parte del Formedil Palermo nell' arco temporale di 12 mesi (lettera f)).

In attesa dell'ottenimento del MOG asseverato, le imprese, al fine di ottenere la riduzione contributiva, possono optare per il possesso dei requisiti e) ed f).

Per ottenere la riduzione, le imprese in possesso dei "prerequisiti" devono, pertanto, sottoscrivere il "codice di condotta volontario in tema di sostenibilità" ("ALLEGATO E - CODICE DI CONDOTTA

VOLONTARIO IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ”), richiedere al Formedil Palermo due visite di cantiere (“MODELLO 2 - IMPRESE - FORMEDIL PALERMO: MODELLO RICHIESTA SOPRALLUOGO TECNICO CANTIERE”) e contestualmente comunicare la riduzione contributiva allegando la autodichiarazione sul possesso dei “prerequisiti” e dei “requisiti” (“MODELLO 1 - IMPRESE - CASSE EDILE: AUTODICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI “PREREQUISITI” E DEI “REQUISITI” PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PREMIALITÀ”).

La auto dichiarazione sul possesso dei requisiti e la comunicazione di riduzione del contributo può essere presentata nel corso dell’esercizio Cassa Edile (1° ottobre – 30 settembre) ed avere validità a decorrere dal mese successivo alla presentazione della istanza. L’istanza ha validità per il periodo di vigenza del contratto e l’impresa che, nel corso di tale periodo, ha perso uno o più dei requisiti necessari è tenuta a comunicarlo alla Cassa Edile.

Nel momento in cui le visite richieste vengono effettuate, l’impresa, entro i dodici mesi dall’ultima visita, deve presentare due ulteriori richieste, al fine di mantenere il possesso del requisito.

Il possesso di tutti i requisiti verrà verificato dalla Cassa Edile secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione e potrà essere richiesto alle imprese di dimostrare la veridicità delle dichiarazioni. Nel caso dovessero essere accertate dichiarazioni non veritiere, l’impresa avrà obbligo di rimborsare le premialità ricevute e non potrà essere ammessa ad alcuna premialità o decontribuzione per i successivi tre anni, fatto salvo qualsiasi altro provvedimento che il Comitato di Gestione di Cassa Edile riterrà di assumere.

Occorre precisare che la sottoscrizione del codice di condotta e la richiesta di visite del Formedil non devono essere considerati semplici moduli da compilare e tenere nel cassetto, ma devono costituire un reale impegno dell’impresa a introdurre elementi di sostenibilità ambientale nei cantieri, ad impegnarsi al rispetto del contratto di lavoro e delle norme di sicurezza (con la collaborazione del Formedil), di non ricorrere al lavoro nero e di far valere questi principi anche per i propri subappaltatori e fornitori.

3. RIDUZIONE CONTRIBUTO CASSA EDILE

Un'altra delle premialità integrative introdotte dal CCNL del 21 febbraio 2025 (Allegato 47), riconfermato nell'Accordo nazionale dell'8 ottobre 2025, riguarda la riduzione contributiva, rispetto all'aliquota dello 0,75% del capitolo costo di gestione Cassa Edile, nella misura del 40%, che si traduce nella riduzione del contributo Cassa Edile da 1,875% a 1,575%.

Come nel caso precedente, per ottenerla occorre che l'impresa, oltre ai prerequisiti, soddisfi almeno due dei requisiti di accesso contenuti nell' "ALLEGATO C - PREMIALITÀ INTEGRATIVA IMPRESE - DECONTRIBUZIONE - FONDO TERRITORIALE QUALIFICAZIONE SETTORE (FTQS)", ma non necessariamente quelli di cui alle lettere d), e) ed f) precedenti.

La riduzione contributiva, in questo caso, avviene in compensazione, ovvero come credito per i futuri pagamenti alla Cassa Edile, e non come minor versamento del contributo.

L'impresa che, per la premialità precedente, ha già optato per i requisiti e) ed f) può, ovviamente, utilizzarli anche per la premialità presente.

In questo caso, avendo già sottoscritto il "codice di condotta volontario in tema di sostenibilità" ("ALLEGATO E - CODICE DI CONDOTTA VOLONTARIO IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ"), e richiesto al Formedil Palermo due visite di cantiere ("MODELLO 2 - IMPRESE - FORMEDIL PALERMO: MODELLO RICHIESTA SOPRALLUOGO TECNICO CANTIERE"), può chiedere la riduzione nello stesso modello di autodichiarazione sul possesso dei "prerequisiti" e dei "requisiti" ("MODELLO 1 - IMPRESE - CASSE EDILE: AUTODICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI "PREREQUISITI" E DEI "REQUISITI" PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PREMIALITÀ").

Anche in questo caso la richiesta di riduzione contributiva in compensazione può essere presentata nel corso dell'esercizio Cassa Edile (1° ottobre – 30 settembre) ed avere validità a decorrere dal mese successivo alla presentazione della istanza. L'istanza ha validità per il periodo di vigenza del contratto e l'impresa che nel corso di tale periodo ha

perso uno o più dei requisiti necessari è tenuta a comunicarlo alla Cassa Edile.

La quantificazione del credito maturato viene effettuata dalla Cassa Edile, la quale potrà verificare il possesso di tutti i requisiti, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione e potrà richiedere alle imprese di dimostrare la veridicità delle dichiarazioni. Nel caso dovessero essere accertate dichiarazioni non veritiere l'impresa avrà obbligo di rimborsare le premialità ricevute e non potrà essere ammessa ad alcuna premialità o decontribuzione per i successivi tre anni, fatto salvo qualsiasi altro provvedimento che il Comitato di Gestione di Cassa Edile riterrà di assumere.

Come accennato in presentazione, le risorse rese disponibili dalla Cassa Edile per tale premialità ammontano a euro 500.000 (cinquecentomila) per ciascuno dei tre anni del periodo di sperimentazione.

Si ritiene che tali risorse dovrebbero essere sufficienti per soddisfare le richieste presentate ma, nel caso in cui le richieste provenienti dalle imprese superino la disponibilità annuale, la richiesta sarà accolta parzialmente e si provvederà ad una riduzione proporzionale dell'importo della premialità maturata.

L'ammontare della premialità disponibile non utilizzata confluirà, annualmente, nel fondo dell'1,05% destinato ai servizi alle imprese.

4. PRESTAZIONI CASSA EDILE PER IMPRESE

Una quota, pari all'1,05% sul monte salari che le imprese versano a Cassa Edile è destinata a servizi alle imprese.

Di questa quota, una parte consistente viene utilizzata per rimborsare alle imprese quanto anticipato per malattia e infortunio dei dipendenti, mentre la parte restante viene normalmente destinata a dare, alle imprese, un contributo economico per alcune prestazioni.

Con il Contratto Integrativo Provinciale 2026-2029 il catalogo di queste prestazioni viene notevolmente ampliato e rafforzato e include contributi per la salute e la sicurezza nei cantieri, per l'innovazione e la digitalizzazione, per la sostenibilità ambientale e per la qualificazione e la competitività.

I requisiti per l'ottenimento dei contributi consistono essenzialmente nella regolarità della posizione in Cassa Edile e la descrizione completa delle prestazioni e le condizioni per il rimborso sono meglio specificati nell' **"ALLEGATO A – PRESTAZIONI PER LE IMPRESE"**.

Per ottenere i rimborsi, ovviamente, occorrerà dimostrare le spese sostenute con i relativi titoli di spesa.

Le risorse disponibili per l'erogazione di questi contributi sono sicuramente sufficienti, considerate le richieste degli anni scorsi. In via prudenziale, comunque, si è posto un tetto pari al 50% dell'importo del Fondo, per cui le prestazioni verranno erogate nel limite delle risorse disponibili "a sportello", secondo la cronologia delle richieste.

Prima di effettuare l'acquisto le imprese, comunque, potranno richiedere alla Cassa Edile informazioni sulla disponibilità finanziaria del Fondo.

5. DECONTRIBUZIONE

Come detto prima, una quota pari all' 1,05% dei contributi che le imprese versano a Cassa Edile confluisce nel Fondo per i servizi alle imprese. Di questo Fondo circa il 40% viene utilizzato per rimborsare alle imprese le somme anticipate per malattia e infortunio dei dipendenti, mentre la parte rimanente è destinata a rimborsare, su richiesta, le prestazioni contenute nel catalogo della Cassa.

Negli anni scorsi le richieste presentate dalle imprese per tali servizi hanno coperto solo una piccola parte di queste somme, per cui, da alcuni anni, tutte le somme non spese, a seguito di accordo tra le Parti Sociali, viene restituita alle imprese sotto forma di decontribuzione sui contributi da versare.

La restituzione avviene senza necessità di richiesta, in modo proporzionale ai contributi versati nell'anno Cassa precedente.

Con il Contratto Integrativo Provinciale 2026-2029 in questo fondo potranno confluire anche le eventuali risorse non utilizzate per le premialità e l'assegnazione alle imprese diventa automatica e più rapida, non occorrendo più alcun accordo tra le Parti Sociali.

Nell' **"ALLEGATO C - PREMIALITÀ INTEGRATIVA IMPRESE – DECONTRIBUZIONE – FONDO TERRITORIALE QUALIFICAZIONE SETTORE (FTQS)"** sono indicati i requisiti necessari per essere ammessi alla decontribuzione e i criteri di assegnazione.

6. CONTRIBUTO RLST

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito Territoriale (RLST), previsto dall'Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e disciplinato dall'art. 48 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., svolge i compiti previsti dal protocollo siglato dalle Parti Sociali nazionali il 19 aprile 2010, integrativo dell'art. 87 del CCNL del 21 febbraio 2025, a supporto delle imprese presso le quali i lavoratori non hanno eletto o designato il proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Nell'area metropolitana di Palermo, secondo l'Accordo Provinciale del 13 gennaio 2021, la designazione e l'attività dell'RLST e il relativo "Fondo rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza", per il quale i datori di lavoro versano un contributo dello 0,11% (da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al comma 3, par. a) dell'art. 24 del CCNL del 21 febbraio 2025), vengono delegate all'Associazione RLST di Palermo, costituita dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori.

Il Regolamento sull'attività dell'Associazione RLST è consultabile nell'**"ALLEGATO F - REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE RLST DI PALERMO"**.

L'RLST può intervenire in cantiere anche su richiesta dell'impresa, anche per il tramite e con l'assistenza di Ance Palermo, utilizzando il **"MODELLO 3 - IMPRESE - RLST: RICHIESTA INTERVENTO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)"**.

Le imprese che hanno eletto o designato il proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono esentate dal versamento di tale contributo.

La presenza di un RLS aziendale potrebbe, pertanto, essere, anche, nell'interesse dell'impresa e proposta all'attenzione dei lavoratori, considerando, però, che accanto al risparmio del contributo ci sono da considerare gli oneri di formazione, aggiornamento e permessi retribuiti connessi.

L'RLS eletto o designato, infatti, deve ricevere, a cura e spese del datore di lavoro e durante l'orario di lavoro, la formazione di 32 ore prevista dall'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 81/08, con aggiornamento annuale di 4 ore nelle imprese che occupano fino a 50 lavoratori e di 8 ore in quelle di maggiori dimensioni. Per il settore edile la formazione è erogata dal Formedil Palermo secondo quanto previsto dal CCNL.

L'elezione o la designazione dell'RLS è prerogativa esclusiva dei lavoratori e nelle imprese che occupano fino a quindici lavoratori l'RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, mentre nelle imprese con più di quindici lavoratori è eletto o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali o, in assenza di tali rappresentanze, all'interno dei lavoratori dell'azienda.

Le procedure per l'elezione o la designazione (indizione dell'assemblea, votazione, verbalizzazione) devono essere conformi a quanto previsto dalle norme; il Formedil Palermo può dare assistenza alle imprese e ai lavoratori sulle modalità di svolgimento.

Il nominativo dell'RLS è comunicato all'INAIL, nonché al Formedil Palermo. La nomina, inoltre, va comunicata alla Cassa Edile di Palermo, al fine di mettere in atto l'esenzione del contributo. L'esenzione decorre dal periodo di paga successivo alla ricezione della comunicazione e non ha effetto retroattivo.

La cessazione dell'incarico, a qualunque titolo, è comunicata con le medesime modalità entro quindici giorni; il contributo è ripristinato a decorrere dal periodo di paga successivo alla cessazione.

7. INCENTIVO FTQS

Le Parti Sociali nazionali dell'edilizia hanno istituito, a partire da ottobre 2023, un Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore (FTQS), alimentato da un contributo dello 0,20% della massa salari.

Il fondo finanzia tre tipologie di prestazioni (più un quarto che riguarda il CCNL Artigianato) che hanno l'obiettivo di promuovere la formazione degli operai edili, nonché il corretto inquadramento contrattuale degli operai.

La principale di queste tipologie è l' "incentivo inquadramento" ed è rivolto alle imprese edili, in regola con i versamenti in Cassa Edile, che hanno un rapporto tra operai in forza da oltre 18 mesi inquadrati al primo livello e totale degli operai in organico pari o inferiore a un terzo. L'importo dell'incentivo previsto dal Contratto Nazionale è stato raddoppiato con il Contratto Integrativo Provinciale 2026-2029 e per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Palermo è il seguente:

- € 80 per ogni operaio al 2° livello in organico;
- € 90 per ogni operaio al 3° livello in organico;
- € 100 per ogni operaio al 4° livello in organico.

L'importo è riconosciuto non più di una volta l'anno per datore di lavoro. Per richiedere l'incentivo le imprese interessate possono presentare domanda alla Cassa Edile tramite PEC. Le domande saranno verificate e successivamente valutate sulla base di una graduatoria, secondo i criteri specificamente indicati nell' **"ALLEGATO 39 - CCNL 21 FEBBRAIO 2025"**.

Considerato lo scarso numero delle richieste finora presentate, si può ritenere che tutte le richieste potranno essere accolte, considerato, anche, che possono essere utilizzate le risorse non utilizzate nei precedenti esercizi e buona parte delle somme non spese per le altre tipologie di incentivo.

Le imprese, in particolare quelle che sono vicino alla soglia (rapporto tra operai in forza da oltre 18 mesi inquadrati al primo livello e totale degli operai in organico pari o inferiore a un terzo) valutino se non sia

conveniente rientrare nei criteri ed usufruire dell'incentivo, il quale, ricordiamo, è rinnovabile ogni anno.

Le imprese fino a tre operai possono richiederlo qualora non abbiano più di un operaio inquadrato al primo livello.

Le erogazioni vengono effettuate in compensazione dei versamenti futuri e l'esame delle richieste avverrà due volte l'anno.

Le altre tipologie di incentivo riguardano:

- incentivo per la partecipazione del lavoratore ad un corso di formazione professionalizzante incluso nel catalogo formativo nazionale (CFN), non derivante da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e determinato sulla base della durata del corso;
- "buono formazione" pari ad euro 100 per ciascun operaio, da utilizzare per lo svolgimento di corsi di formazione professionalizzante non obbligatori inclusi nel catalogo formativo nazionale (CFN).

Criteri e modalità di tali incentivi possono essere consultati nel citato **"ALLEGATO 39 - CCNL 21 FEBBRAIO 2025"**.

ALLEGATI

ALLEGATI AL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE 2026-2029

- ALLEGATO A – PRESTAZIONI PER LE IMPRESE **PAG. 19**
- ALLEGATO C - PREMIALITÀ INTEGRATIVA IMPRESE
- DECONTRIBUZIONE – FONDO TERRITORIALE
QUALIFICAZIONE SETTORE (FTQS) **PAG. 25**
- ALLEGATO E - CODICE DI CONDOTTA VOLONTARIO
IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ
E DICHIARAZIONE DI ADESIONE **PAG. 31**
- ALLEGATO F - CCPL 2026-2029 - REGOLAMENTO
ASSOCIAZIONE RLST DI PALERMO..... **PAG. 35**
- MODELLO 1 – IMPRESE – CASSE EDILE: AUTODICHIARAZIONE
SUL POSSESSO DEI “PREREQUISITI” E DEI “REQUISITI” PER IL
RICONOSCIMENTO DELLE PREMIALITÀ PREVISTE DAL CCPL
EDILIZIA INDUSTRIA PALERMO 2026. **PAG. 37**
- MODELLO 2 - IMPRESE – FORMEDIL PALERMO: MODELLO
RICHIESTA SOPRALLUOGO TECNICO CANTIERE **PAG. 40**
- MODELLO 3 – IMPRESE – RICHIESTA INTERVENTO
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE (RLST) **PAG. 43**

ALLEGATI AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 21 FEBBRAIO 2025

- ALLEGATO 39 - REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE
PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE – FORMAZIONE E
INCREMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI
LAVORATORI..... **PAG. 46**

CIRCOLARE CASSA EDILE

- CIRCOLARE ALLE IMPRESE N. 1/2026..... **PAG. 54**

ALLEGATO A – PRESTAZIONI PER LE IMPRESE

Le prestazioni del presente allegato sono fornite dalla Cassa Edile per le imprese ed afferiscono alla quota dell'1,05% del contributo di cui all'art. 36, comma 6 del CCNL del 21 febbraio 2025.

Requisiti generali di accesso alle prestazioni:

- a. anzianità di iscrizione alla Cassa Edile risalente almeno all'esercizio Cassa precedente a quello per cui si richiede la prestazione;
- b. regolarità contributiva sulla Banca Dati Nazionale (BNI) alla data di richiesta del contributo;
- c. pagamenti regolari per eventuali piani di rateizzazioni attivi.

Per alcune prestazioni sono richiesti requisiti aggiuntivi indicati nella tabella sotto riportata.

Per le prestazioni che riguardano il rimborso di spese sostenute è necessario disporre del titolo di spesa.

Risorse disponibili:

In via prudenziale Cassa Edile potrà utilizzare per dette prestazioni una disponibilità finanziaria pari al 50% dell'importo del Fondo per i servizi alle imprese (1,05%) come risulta dal bilancio Cassa Edile per l'esercizio precedente.

Ulteriori risorse potranno essere rese disponibili nel corso dell'anno a seguito della verifica delle richieste e delle disponibilità residue.

Le prestazioni verranno erogate nel limite delle risorse disponibili "a sportello", secondo la cronologia delle richieste.

Prima di effettuare l'acquisto le imprese potranno richiedere alla Cassa Edile informazioni sulla disponibilità finanziaria del Fondo.

N.	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE CONTRIBUTO	ULTERIORI REQUISITI	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO
SALUTE E SICUREZZA				
1	VISITE MEDICHE ANNUALI OPERAI E IMPIEGATI	Il contributo è relativo ai costi che l'impresa sostiene per le visite mediche preventive, periodiche e straordinarie di impiegati e operai		Costo massimo rimborsabile: € 20,00 per addetto
2	CARENZA MALATTIA IMPIEGATI	Il contributo è relativo ai costi che l'impresa sostiene per le giornate di malattia del personale impiegatizio alle dirette dipendenze dell'impresa. Può essere richiesto per un massimo di 5 gg per anno, sulla base delle retribuzioni effettivamente erogate		Costo massimo rimborsabile: € 500,00 per addetto
3	DOTAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE TRADIZIONALI ED INNOVATIVI	Il contributo è relativo ai costi che l'impresa sostiene per l'acquisto di DPI innovativi (caschi intelligenti, sistemi uomo a terra, sensori, dispositivi IoT, ecc.)		Costo massimo rimborsabile: una tantum per un massimo di € 500,00 per anno.
4	DOTAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA E ASSEVERAZIONE MOG	Il contributo è relativo ai costi che l'impresa sostiene per l'ottenimento di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro riconosciuto a livello internazionale e per ottenimento Sistemi certificati ISO 45001 ovvero per l'ottenimento dell'asseverazione, relativa rilasciata dal FORMEDIL PALERMO	- Possesso certificazione SOA - Possesso certificazione ISO 9001.	Costo massimo rimborsabile: € 1.500,00.

N.	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE CONTRIBUTO	ULTERIORI REQUISITI	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO
INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE				
5	DIGITALIZZAZIONE DELL'IMPRESA	Il contributo è relativo ai costi che l'impresa sostiene per l'acquisto di software gestionali, cloud, gestione documentale e digitalizzazione dei processi aziendali. Il contributo può essere richiesto una sola volta.		Costo massimo rimborsabile: € 1.000,00
6	DIGITALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL CANTIERE	Il contributo è relativo ai costi che l'impresa sostiene per l'acquisto di software e hardware destinati alla gestione del cantiere, rilevazione presenze, controllo sicurezza e gestione documentale.	- Possesso certificazione SOA - Possesso certificazione ISO 9001. - Possesso di Sistemi certificati di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.	Costo massimo rimborsabile: € 1.500,00 per cantiere e per un massimo di due cantieri.
7	TECNOLOGIE DIGITALI DI CANTIERE	Il contributo è relativo ai costi che l'impresa sostiene per l'acquisto di droni, laser scanner, GPS, sensori e tecnologie di rilievo.		Costo massimo rimborsabile: € 500,00

8	BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)	Il contributo è relativo ai costi che l'impresa sostiene per acquisto di software BIM, CDE, workstation, formazione e consulenza specialistica.		Contributo una tantum per il costo sostenuto per un massimo di € 1.000,00
9	INTELLIGENZA ARTIFICIALE	Il contributo è relativo ai costi che l'impresa sostiene per l'acquisto piattaforme di IA a supporto della gestione documentale, gare, computi e organizzazione aziendale		Costo massimo rimborsabile: € 500,00

N.	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE CONTRIBUTO	ULTERIORI REQUISITI	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE				
10	CRITERI AMBIENTALI MINIMI - CAM	Il contributo è relativo ai costi che l'impresa sostiene per dotarsi di un protocollo certificato CAM (Consulenze specialistiche, formazione del personale, predisposizione della documentazione CAM ecc.)	- Possesso certificazione SOA - Possesso certificazione ISO 9001.	Una tantum per un massimo di € 1.000,00 per cantiere e per un massimo di due cantieri, per anno
11	CERTIFICAZIONI ESG - LCA - EPD - DNSH	Contributo per percorsi ESG, bilancio di sostenibilità, reporting e certificazioni. Rimborso per studi LCA, dichiarazioni EPD, verifiche DNSH e consulenze ambientali.		Una tantum per un massimo di € 1.000,00 per anno

N.	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE CONTRIBUTO	ULTERIORI REQUISITI	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO
QUALIFICAZIONE E COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE – PASSAGGIO GENERAZIONALE				
12	CERTIFICAZIONI AZIENDALI	Il contributo è relativo ai costi che l'impresa sostiene per l'ottenimento delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, UNI/PdR 125 e altre certificazioni.		Costo massimo rimborsabile: € 1.000,00
13	ATTESTAZIONE SOA	Il contributo è relativo ai costi che l'impresa sostiene per l'ottenimento della prima attestazione SOA		Costo massimo rimborsabile: € 1.000,00
14	ALTA FORMAZIONE	Contributo per corsi specialistici (Project Management, BIM, CAM, ESG, IA, Codice Appalti, ecc.).		Costo massimo rimborsabile: € 1.000,00
15	INSERIMENTO GIOVANI TECNICI	Incentivo alle imprese che assumono o inseriscono giovani (under 35) ingegneri, architetti, geometri e tecnici specializzati.		Costo massimo rimborsabile: € 400,00 ad addetto a tempo indeterminato
16	COLLABORAZIONE CON ITS ACADEMY E UNIVERSITÀ	Contributo per tirocini, tutoraggi, borse di studio e percorsi di inserimento.		Costo massimo rimborsabile: € 400,00 a tirocinante

ALLEGATO C - PREMIALITA' INTEGRATIVA IMPRESE **- DECONTRIBUZIONE - FONDO TERRITORIALE** **QUALIFICAZIONE SETTORE (FTQS)**

PREMIALITÀ INTEGRATIVA

In attuazione di quanto previsto nell' Allegato 47 del CCNL del 21 febbraio 2025 e nell'Accordo nazionale dell'8 ottobre 2025 viene introdotto un sistema di premialità integrative per imprese e lavoratori con la finalità di incentivare la qualificazione delle imprese del sistema Cassa Edile quale elemento fondamentale per la sicurezza dei lavoratori, il contrasto all'illegalità e la correttezza nel rapporto di lavoro.

Per il riconoscimento di tali premialità previste le imprese devono essere in possesso dei requisiti appresso indicati.

I requisiti per l'accesso alle premialità sono divisi in "Prerequisiti" e "Requisiti di accesso" e il loro possesso da parte delle imprese ne permette l'accesso secondo le modalità di seguito previste.

PREREQUISITI

Sono "prerequisiti":

1. durc in corso di validità;
2. attestazione positiva dell'ultima congruità, ove prevista, richiesta alla data di presentazione della richiesta di premialità;
3. per la generalità degli operai in organico rispetto dei limiti e condizioni previsti dalle causali di assenza inserite nell'arco degli ultimi 12 mesi ai sensi dell'art. 29 della l. n. 341/95 e della delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015;

REQUISITI DI ACCESSO

Sono "Requisiti di accesso":

- a. anzianità di sistema data dalla sommatoria di tutte le casse edili alle quali l'impresa risulti iscritta da almeno 5 anni;
- b. presenza dei requisiti di cui alla lettera b dell'art. 2 del fondo territoriale per la qualificazione del settore (anche in caso di mancato riconoscimento dell'incentivo per esaurimento dei fondi);

- c. attivazione da parte dell'impresa della previsione del rinnovo contrattuale del 3 marzo 2022 (passaggio da operaio comune a operaio qualificato e da operaio qualificato a operaio specializzato, per i lavoratori che, fermo restando i requisiti soggettivi, abbiano frequentato, inviati dal datore di lavoro, un corso di formazione professionalizzante del catalogo nazionale CFN, con esito favorevole, presso gli enti di settore);
- d. asseverazione e/o mantenimento del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme, a cura del sistema della rete Formedil;
- e. adesione ad un codice di condotta volontario in tema di sostenibilità (ALLEGATO E);
- f. richiesta di un numero minimo annuale pari a 2 visite tecniche da parte dell'Ente unificato territoriale in cantieri dell'impresa, effettuate in un determinato arco temporale di 12 mesi (MODELLO 2);
- g. disponibilità dell'impresa ed effettiva attivazione di tirocini curriculari per studenti dei percorsi della filiera formativa edile promossi dal sistema Formedil in relazione alle normative regionali di riferimento (a titolo esemplificativo gli IFP, IFTS, ITS) e apprendisti previsti nei percorsi di formazione ITS.

PREMIALITÀ

Secondo quanto previsto dal CCNL del 21 febbraio 2025 e dall'Accordo nazionale dell'8 ottobre 2025 la seguente disciplina della premialità per le imprese è integrativa e distinta rispetto a quella delle premialità previste a livello territoriale, intendendosi la quota dell'1,05% del contributo Cassa Edile.

Le premialità di cui al presente articolo si applicheranno, in via sperimentale, per tutta la durata dell'accordo di rinnovo del CCPL.

Le premialità integrative per le imprese sono le seguenti:

- a. **riduzione contributiva, rispetto all'aliquota dello 0,75%** del capitolato costo di gestione Cassa Edile, **nella misura del 40%**, qualora

l'impresa, oltre ai prerequisiti, soddisfi almeno due dei sette requisiti di accesso.

La auto dichiarazione sul possesso dei requisiti e la richiesta di riduzione contributiva in compensazione può essere presentata nel corso dell'esercizio Cassa Edile (1° ottobre – 30 settembre) ed avere validità a decorrere dal mese successivo alla presentazione della istanza. L'istanza, presentata secondo il MODELLO 1 allegato, ha validità per il periodo di vigenza del contratto. L'impresa che nel corso di tale periodo ha perso uno o più dei requisiti necessari è tenuta a comunicarlo alla Cassa Edile.

Il possesso dei prerequisiti verrà verificato dalla Cassa Edile, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione, sulla base dei dati in suo possesso mentre il possesso dei relativi requisiti di accesso verrà verificato sulla base delle informazioni in possesso del Formedil Palermo.

La Cassa Edile e/o le Parti Sociali, in ogni caso, potranno richiedere alle imprese di dimostrare la veridicità delle dichiarazioni. Nel caso dovessero essere accertate dichiarazioni non veritiere l'impresa avrà obbligo di rimborsare le premialità ricevute e non potrà essere ammessa ad alcuna premialità o decontribuzione per i successivi tre anni, fatto salvo qualsiasi altro provvedimento che il Comitato di Gestione di Cassa Edile riterrà di assumere.

L'ammontare delle premialità potrà essere riconosciuto esclusivamente **in compensazione** a valere sulle denunce delle casse edili. La determinazione della premialità sarà semestrale e dovrà essere resa disponibile per le imprese entro il 30 giugno per il primo semestre ed entro il 31 dicembre per il secondo semestre.

Per compensare le minori entrate dovute alla riduzione contributiva, la Cassa Edile potrà impiegare le sue riserve (utilizzando, in via prioritaria, quelle derivanti da prestazioni e contributi non più esistenti) e l'eventuale superiore gettito dello 0,75% rispetto alle risorse, dallo stesso generate (prendendo come parametro di riferimento degli anni successivi l'anno cassa edile ottobre 2023-settembre 2024).

Per effetto del presente accordo, l'ammontare complessivo delle riserve che dovranno essere rese disponibili dalla Cassa Edile per

la premialità suddetta ammonta a euro 500.000 (cinquecentomila) per ciascuno dei tre anni del periodo di sperimentazione.

Nel caso in cui le richieste provenienti dalle imprese superi la disponibilità annuale si provvederà ad una riduzione proporzionale dell'importo della premialità maturata.

L'ammontare della premialità disponibile non utilizzata confluirà, annualmente, nel fondo dell'1,05% destinato ai servizi alle imprese.

- b. qualora l'impresa, oltre ai prerequisiti, soddisfi almeno due dei requisiti di accesso precedenti di cui alle lettere d), e), f) potrà richiedere la **riduzione pari al 20% del contributo dell'1% dovuto al Formedil Palermo**, secondo quanto espressamente previsto dall'Accordo nazionale dell'8 ottobre 2025 al punto 13.

Il versamento del contributo ridotto dovrà essere accompagnato da dichiarazione dell'impresa in merito al rispetto dei requisiti di cui alle lettere d), e), f).

La auto dichiarazione sul possesso dei requisiti e la comunicazione di riduzione del contributo può essere presentata nel corso dell'esercizio Cassa Edile (1° ottobre – 30 settembre) ed avere validità a decorrere dal mese successivo alla presentazione della istanza. L'istanza, presentata secondo il MODELLO 1 allegato, ha validità per il periodo di vigenza del contratto. L'impresa che nel corso di tale periodo ha perso uno o più dei requisiti necessari è tenuta a comunicarlo alla Cassa Edile.

Il possesso dei prerequisiti verrà verificato dalla Cassa Edile secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione, sulla base dei dati in suo possesso mentre il possesso dei relativi requisiti di accesso verrà verificato sulla base delle informazioni in possesso del Formedil Palermo.

La Cassa Edile e/o le Parti Sociali, in ogni caso, potranno richiedere alle imprese di dimostrare la veridicità delle dichiarazioni. Nel caso dovessero essere accertate dichiarazioni non veritiere l'impresa avrà obbligo di rimborsare le premialità ricevute e non potrà essere ammessa ad alcuna premialità o decontribuzione per i successivi

tre anni, fatto salvo qualsiasi altro provvedimento che il Comitato di Gestione di Cassa Edile riterrà di assumere.

DECONTRIBUZIONE

Tutte le somme non spese per i servizi alle imprese (1,05%), compresi gli importi per rimborso malattia e infortunio non riscossi (decorsi cinque anni nel limite del 70%) e per la premialità integrativa di cui al paragrafo precedente non utilizzata verranno ripartite dalla Cassa Edile, annualmente, senza necessità di ulteriori deliberazioni delle Parti Sociali, come decontribuzione tra tutte le imprese iscritte in possesso dei requisiti seguenti:

- a. anzianità di iscrizione alla Cassa Edile risalente almeno all'esercizio Cassa precedente a quello per cui si effettua la decontribuzione;
- b. regolarità contributiva sulla Banca Dati Nazionale (BNI) alla data di riconoscimento della decontribuzione;
- c. pagamenti regolari per eventuali piani di rateizzazioni attivi.

La ripartizione delle somme di cui al primo comma avverrà in modo proporzionale ai contributi versati nell'anno Cassa precedente.

Tale credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione dei versamenti a farsi in Casse Edile e, in nessun caso, potrà essere oggetto di liquidazione autonoma.

L'importo massimo che può essere concesso a ciascuna impresa come credito di premialità non potrà superare Euro 25.000.

L'ammontare della decontribuzione premialità dovrà essere determinato e reso disponibile entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio corrente.

FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE

In relazione al Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore (FTQS) previsto dall'Accordo del 21 settembre 2023 (Allegato 39 del CCNL del 21 febbraio 2025) le Parti sottoscrittrici del presente contratto integrativo stabiliscono quanto segue:

- la quota “incentivo inquadramento” previsto all’art. 2 comma b) dell’Accordo, per il periodo di validità del presente contratto, verrà erogato con le modalità previste nel citato Accordo e con gli importi sotto riportati:
 - **€ 80 per ogni operaio al 2° livello in organico;**
 - **€ 90 per ogni operaio al 3° livello in organico;**
 - **€ 100 per ogni operaio al 4° livello in organico.**

Tale prestazione sarà riconosciuta nel limite delle percentuali a tal fine a disposizione del Fondo.

- con riferimento al comma 5 dell’art. 2 le risorse destinate alle prestazioni richiamate alle lettere a), c) e d) del punto 1 dell’Allegato 39, eventualmente non utilizzate al termine di ciascun anno Cassa Edile, dovranno essere impiegate, nella misura del 50%, per l’automatico ulteriore finanziamento della prestazione di cui alla lettera b) del medesimo punto 1 e, per il restante 50%, in modo analogo.

Nel rispetto delle finalità proprie del Fondo e in ottemperanza a quanto previsto dall’Allegato 35 (Norma per riserve – Accordo 3 marzo 2022), anche nel periodo di vigenza del presente contratto, le Parti Sociali sottoscrittrici concorderanno l’utilizzo di eventuali ulteriori risorse non utilizzate che ammontino a somme che eccedano quanto derivante dal relativo flusso contributivo dell’anno precedente.

ALLEGATO E - CODICE DI CONDOTTA VOLONTARIO IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ

PREMESSO:

- che l'Allegato 47 del CCNL del 21 febbraio 2025 e l'Accordo nazionale dell'8 ottobre 2025 hanno introdotto un sistema di premialità integrative per imprese e lavoratori con la finalità di incentivare la qualificazione delle imprese del sistema Cassa Edile quale elemento fondamentale per la sicurezza dei lavoratori, il contrasto all'illegalità e la correttezza nel rapporto di lavoro;
- che per il riconoscimento di tali premialità le imprese devono essere in possesso di requisiti tra i quali l' "*adesione ad un codice di condotta volontario in tema di sostenibilità che veda il supporto del sistema bilaterale*";
- che le Parti Sociali sottoscrittrici del presente contratto integrativo concordano che detto *codice di condotta* debba includere la condivisione e la messa in atto di comportamenti orientati alla decarbonizzazione, alla tutela dell'ambiente in un'ottica di economia circolare, alla legalità, alla regolarità contrattuale nei rapporti di lavoro, alla sicurezza e alla prevenzione della salute dei lavoratori, al sociale e alla catena di fornitura nell'ambito più generale della responsabilità sociale d'impresa.

PER QUANTO SOPRA PREMESSO L'IMPRESA INDICATA IN CALCE SI IMPEGNA AD APPLICARE NEI CANTIERI DI PROPRIA COMPETENZA MODALITÀ OPERATIVE COERENTI CON GLI OBIETTIVI DI SEGUITO INDICATI.

OBIETTIVI

1. DECARBONIZZAZIONE

Innovare la gestione dell'approvvigionamento energetico, usando energia pulita, compensando e riducendo le emissioni di gas serra

Risulta sempre più evidente che l'utilizzo indiscriminato di combustibili fossili sta provocando l'attuale crisi climatica, il surriscaldamento

globale e il conseguente aumento degli eventi ambientali estremi, con conseguenti e ingenti danni economici, sociali e ambientali.

Il repentino aumento delle temperature medie globali rende indispensabile e non più procrastinabile ridurre in maniera drastica le emissioni di gas serra.

Per raggiungere questo obiettivo è necessario che ogni impresa, misuri le proprie emissioni e definisca un piano tempestivo ma sostenibile di riduzione dei propri impatti emissivi.

L'impresa si impegna a contribuire alla riduzione di CO₂ tramite una gestione sostenibile dei cantieri introducendo in ogni fase del processo edilizio soluzioni in termini di decarbonizzazione a partire dalla fase di cantiere.

2. ECONOMIA CIRCOLARE

Ridurre a monte l'impatto ambientale e aumentare la circolarità dei processi.

Tema chiave nella transizione verso un modello di sviluppo sostenibile è l'economia circolare, ossia il riutilizzo e riciclo dei materiali e dei prodotti esistenti il più a lungo possibile, riducendo i rifiuti e l'impatto che hanno i processi di estrazione, trasporto e utilizzo delle materie prime sul clima.

L'impresa, per le fasi di maggior impatto ambientale nell'ambito del processo produttivo del cantiere che generano rifiuti di costruzione e demolizione, che impattano in particolar modo su suolo, aria ed acqua, si impegna ad introdurre buone pratiche di economia circolare per rendere concreti e misurabili i benefici derivanti dal recupero delle risorse e dalla riduzione dei rifiuti.

3. LEGALITÀ

Promuovere la legalità come leva di qualità e competitività

La legalità rappresenta un fattore imprescindibile per l'impresa che voglia intraprendere un percorso verso la sostenibilità e il contrasto alla corruzione e alle infiltrazioni della criminalità organizzata sono fattori determinanti anche per lo sviluppo economico dell'impresa

L'impresa si impegna ad adottare modelli di governance aziendale che puntino alla promozione e diffusione della legalità nel cantiere e nell'intera filiera delle costruzioni e dotarsi di un Modello organizzativo gestionale certificato dal Formedil Palermo quale strumento per il contrasto alla corruzione e alle infiltrazioni della criminalità organizzata.

4. DIGNITÀ DEL LAVORO E TRASPARENZA SUI CONTRATTI

Assicurare dignità del lavoro e trasparenza nella gestione dei rapporti contrattuali

Il rispetto dei diritti e della dignità dei lavoratori è un elemento fondamentale un codice di condotta per la sostenibilità delle aziende e della loro capacità di affermazione sul mercato.

L'impresa si impegna al rispetto puntuale ed integrale di quanto previsto nella contrattazione collettiva, nazionale e territoriale, con particolare riferimento all'iscrizione presso la Cassa Edile ed alla regolarità degli adempimenti conseguenti, combattere ogni forma di dumping contrattuale, ovvero non ricorrere a contratti anomali o non riconosciuti e applicare, nella scelta dei fornitori e dei sub appaltatori, criteri di legalità, responsabilità e trasparenza.

5. RESPONSABILITÀ E SICUREZZA SUL LAVORO

Diffondere la cultura della responsabilità e favorire prevenzione e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, soprattutto in chiave preventiva, ricopre un ruolo determinante al fine di ridurre il più possibile i rischi presenti nell'attività edile.

La sicurezza dei lavoratori, oltre che obbligo di legge, deve essere **imperativo morale** di ogni imprenditore.

L'impresa si impegna a rispettare tutte le norme in materia di prevenzione e tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori e assicurare una formazione regolare del personale assunto.

6. RELAZIONE CON LA COMUNITÀ

Ridurre l'impatto negativo e i disagi creati dal cantiere

Un approccio sostenibile alla progettazione e realizzazione del cantiere prevede di tenere in debito conto anche i diritti e i bisogni della comunità interessata dai lavori.

L'impresa si impegna ad adottare scelte adeguate nelle fasi di allestimento e conduzione del cantiere per ridurre i disagi e mitigare l'impatto ambientale sul contesto esterno e mettere in campo una comunicazione chiara e sistematica per informare dei possibili disagi e sulla loro durata.

Il/La sottoscritto/a
in qualità di titolare/ legale rappresentante della ditta individuale/
società:

.....
.....

(indicare denominazione — sede legale e partita iva o codice fiscale)
n° iscrizione Cassa Edile CEPIMA

DICHIARA

**di aver preso visione e di impegnarsi al raggiungimento degli obiettivi
del Codice di Condotta allegato.**

.....
(Luogo e data)

.....
(Timbro e firma)

(allegare copia documento di identità)

ALLEGATO F - REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE RLST DI PALERMO

Per le imprese che non hanno eletto o designato il rappresentante per la sicurezza (RLS) viene individuato per l'area metropolitana di Palermo il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale RLST secondo quanto previsto dal protocollo siglato dalle Parti Sociali nazionali il 19 aprile 2010 ad integrazione dell'art. 87 del CCNL.

Il Formedil Palermo e il RLST, pur avendo come obiettivo comune la sicurezza nei luoghi di lavoro sono soggetti con funzioni ed attribuzioni diverse e il RLST non può svolgere le funzioni tecniche di supporto alle imprese ed ai lavoratori in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro che fanno capo al Formedil Palermo.

Il RLST, inoltre, non può svolgere le funzioni sindacali operative (art. 48, comma 8 del D.Lgs. 81/08), l'assunzione dell'incarico di RSPP [art. 50, comma 7 del D.Lgs. 81/08] e, per la durata dell'incarico e durante l'esercizio delle sue funzioni, non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale.

Secondo l'Accordo Provinciale del 13 gennaio 2021 la designazione e l'attività del RLST e il relativo "Fondo rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza" vengono delegati all'Associazione RLST di Palermo, costituita dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori.

Il RLST viene designato o eletto nell'ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore edile e deve avere svolto un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione, con verifica finale di apprendimento e 8 ore di aggiornamento annuale presso il Formedil Palermo.

Il RLST opera sulla base di una programmazione trimestrale concordata con il Formedil Palermo e presenta una relazione trimestrale contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate.

Le visite del RLST oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire inoltre:

- su richiesta dell'impresa, anche per il tramite e con l'assistenza di Ance Palermo secondo il MODELLO 3 allegato,
- su segnalazione del tecnico del Formedil Palermo, a seguito di verifica durante la visita di consulenza della mancata elezione del RLS aziendale, e dopo aver informato l'impresa della necessità di richiedere l'intervento del RLST.

In ambedue le fattispecie su elencate, l'intervento del RLST va preventivamente concordato con l'impresa, concordandola con la stessa, nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive del cantiere.

Il RLST designato viene comunicato per iscritto ad Ance Palermo, al Formedil Palermo ed eventualmente all'impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore.

Il datore di lavoro si impegna a garantire al RLST l'accesso al cantiere e la presenza del proprio RSPP o di alto incaricato, al sopralluogo preventivamente concordato ed inoltre a: 1) consentire al RLST di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 2) consegnare al RLST copia del documento di valutazione dei rischi (DVR), del documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del piano operativo di sicurezza (POS).

Di tutte le visite aziendali e degli altri interventi di consultazione deve essere redatto un "rapporto di consultazione aziendale/di cantiere", copia del quale viene contestualmente consegnata all'impresa. In tale documento vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal RLST, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.

Tutte le informazioni riguardante l'attività dei RLST saranno comunicate sul sito del Formedil Palermo in una apposita finestra dedicata dell'Associazione RLST Palermo.

Eventuali divergenze sorta tra il RLST e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Formedil Palermo come previsto dal co. 2 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. E' fatto obbligo all'Associazione RLST Palermo di rendicontare annualmente, al Formedil Palermo ed alle Parti Sociali, le spese sostenute.

MODELLO 1 – IMPRESE – CASSE EDILE

Spett.le

Cassa Edile di Palermo CEPIMA

peccepima@pec.edilab.it

AUTODICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI “PREREQUISITI” E DEI “REQUISITI” PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PREMIALITÀ PREVISTE DAL CCPL EDILIZIA INDUSTRIA PALERMO 2026 (ALLEGATO 47 - CCNL 21 FEBBRAIO 2025 E ACCORDO NAZIONALE 8 OTTOBRE 2025)

Il/La sottoscritto/a in qualità di titolare/ legale rappresentante della ditta individuale/società:

.....
(indicare denominazione – sede legale e partita iva o codice fiscale)

n° iscrizione CEPIMA

Ai sensi di quanto previsto nell' accordo territoriale citato in epigrafe, per l'anno Cassa Edile 2026/2029,

☐ **COMUNICA DI AVVALERSI DELLA RIDUZIONE PARI AL 20% DEL CONTRIBUTO DELL'1% DOVUTO AL FORMEDIL PALERMO**

E A TAL FINE DICHIARA

che la ditta individuale/società sopra indicata, alla data odierna è in possesso di tutti i “prerequisiti” seguenti:

1. durc in corso di validità;
2. attestazione positiva dell'ultima congruità, ove prevista, richiesta alla data di presentazione della richiesta di premialità;
3. per la generalità degli operai in organico rispetto dei limiti e condizioni previsti dalle causali di assenza inserite nell'arco degli ultimi 12 mesi ai sensi dell'art. 29 della l. n. 341/95 e della delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015;

DICHIARA INOLTRE

che la ditta individuale/società sopra indicata, alla data odierna è in possesso dei “requisiti” seguenti (*barrare i requisiti posseduti - almeno due*):

- ☐ d. asseverazione e/o mantenimento del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme predisposto dal Formedil Palermo;
 - ☐ e. adesione al Codice di Condotta Volontario in tema di sostenibilità (ALLEGATO E);
 - ☐ f. richiesta di un numero minimo di 2 visite tecniche da parte del Formedil Palermo negli ultimi dodici mesi (MODELLO 2)
- ☐ **CHIEDE LA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA IN COMPENSAZIONE DEL 40% RISPETTO ALL'ALIQUOTA DELLO 0,75% DEL CAPITULO COSTO DI GESTIONE CASSA EDILE**

E A TAL FINE DICHIARA

che la ditta individuale/società sopra indicata, alla data odierna, è in possesso di tutti i “prerequisiti” seguenti:

1. durc in corso di validità;
2. attestazione positiva dell'ultima congruità, ove prevista, richiesta alla data di presentazione della richiesta di premialità;
3. per la generalità degli operai in organico rispetto dei limiti e condizioni previsti dalle causali di assenza inserite nell'arco degli ultimi 12 mesi ai sensi dell'art. 29 della l. n. 341/95 e della delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015;

DICHIARA INOLTRE

che la ditta individuale/società sopra indicata, alla data odierna è in possesso e dei “requisiti” seguenti (*barrare i requisiti posseduti - almeno due*):

- ☐ anzianità di sistema data dalla sommatoria di tutte le casse edili alle quali l'impresa risulti iscritta da almeno 5 anni;
- ☐ presenza dei requisiti di cui alla lettera b dell'art. 2 del fondo territoriale per la qualificazione del settore (anche in caso di mancato riconoscimento dell'incentivo per esaurimento dei fondi);
- ☐ attivazione da parte dell'impresa della previsione del rinnovo contrattuale del 3 marzo 2022 (passaggio da operaio comune a operaio

qualificato e da operaio qualificato a operaio specializzato, per i lavoratori che, fermo restando i requisiti soggettivi, abbiano frequentato, inviati dal datore di lavoro, un corso di formazione professionalizzante del catalogo nazionale CFN, con esito favorevole, presso gli enti di settore);

- ☐ asseverazione e/o mantenimento del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme, a cura del sistema della rete Formedil;
- ☐ adesione ad un codice di condotta volontario in tema di sostenibilità secondo l'ALLEGATO E;
- ☐ richiesta di un numero minimo annuale pari a 2 visite tecniche da parte dell'Ente unificato territoriale in cantieri dell'impresa, effettuate nell'arco temporale degli ultimi 12 mesi;
- ☐ disponibilità dell'impresa ed effettiva attivazione di tirocini curriculari per studenti dei percorsi della filiera formativa edile promossi dal sistema Formedil in relazione alle normative regionali di riferimento (a titolo esemplificativo gli IFP, IFTS, ITS) e apprendisti previsti nei percorsi di formazione ITS.

La ditta individuale/società sopra indicata consente che la Cassa Edile e/o le Parti Sociali possano verificare il possesso dei prerequisiti e dei requisiti dichiarati e la veridicità delle dichiarazioni e si impegna a fornire i documenti che verranno richiesti.

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che nel caso dovessero essere accertate dichiarazioni non veritiere avrà obbligo di rimborsare le premialità ricevute e non potrà essere ammessa ad alcuna premialità o decontribuzione per i successivi tre anni, fatto salvo qualsiasi altro provvedimento che il Comitato di Gestione di Cassa Edile riterrà di assumere.

.....
(Luogo e data)

.....
(Timbro e firma)

(allegare copia documento di identità)

MODELLO 2 - RICHIESTA SOPRALLUOGO TECNICO CANTIERE

Spett.le
FORMEDIL PALERMO
postacertificata@pec.optpalermo.it

e p. c.
Spett.le
Cassa Edile di Palermo CEPIMA
peccepima@pec.edilab.it

Il sottoscritto _____
in qualità _____ a nome _____ e per conto _____ dell'Impresa Edile

P.IVA _____, n° iscrizione Cassa Edile CEPIMA _____
cell. _____,

RICHIEDE

un sopralluogo del Tecnico del Formedil Palermo sui propri cantieri
appresso indicati.

Si dà atto che il sopralluogo tecnico:

- è un servizio di assistenza e consulenza **GRATUITO** per le Imprese iscritte presso la Cassa Edile Cepima ed in regola con i versamenti;
- la finalità del sopralluogo tecnico è la verifica ed ottimizzazione degli standard di sicurezza, adeguati ai rischi lavorativi effettivamente presenti in cantiere;
- non costituisce un conferimento di delega o responsabilità al personale tecnico dell'Ente, rimanendo l'Impresa e gli altri soggetti individuati dalla normativa vigente legati alla gestione del cantiere, unici responsabili dell'applicazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

_____, li ____/____/____

Il Legale Rappresentante _____
(timbro e firma)

Presa visione dell'informativa indicata in calce nella pagina successiva, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 23 e 26 D.Lgs. 196/2003, si fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. Si autorizza inoltre l'inserimento del proprio nominativo e dei dati anagrafici all'interno della banca dati dell'Ente e la gestione degli stessi all'interno dell'Osservatorio Nazionale visite di cantiere gestito da Formedil Italia.

Il Legale Rappresentante _____
(timbro e firma)

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS. 196/2003 RELATIVO ALLA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ed in relazione al trattamento dei dati personali, i dati personali da Lei indicati sono utilizzati al fine di realizzare l'attività di assistenza e consulenza, e potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, al Formedil Italia. Tale Ente agirà in facoltà di distinto "Titolare" delle operazioni di trattamento. I Suoi dati personali non saranno in alcun modo soggetti a diffusione. I dati che La riguardano sono raccolti in archivi cartacei ed informatici e sono trattati, con modalità strettamente necessarie alle indicate finalità, da personale opportunamente informato ed istruito per le descritte operazioni di utilizzo dei dati, ivi comprese eventuali operazioni di custodia e di presidio dei luoghi in cui sono conservati. Le sono comunque riconosciuti i diritti previsti dal D.Lgs 196/2003 ss.mm.ii. ed in particolare l'accesso ai Suoi dati personali, di richiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione alla legge, nonché, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendone richiesta al titolare del trattamento dei dati. Titolare del trattamento è il Formedil Palermo con sede in Palermo – Via Borremans, 17, nella persona del Presidente pro-tempore.

CANTIERE 1

DENOMINAZIONE:

Via _____ n. _____ CAP _____
Frazione _____ Comune _____
della Provincia di Palermo.

La persona da contattare per concordare la data e l'ora della visita
presso il cantiere sopra indicato è:

Sig./ra

_____ cell _____
mail _____

CANTIERE 2

DENOMINAZIONE:

Via _____ n. _____ CAP _____
Frazione _____ Comune _____
della Provincia di Palermo.

La persona da contattare per concordare la data e l'ora della visita
presso il cantiere sopra indicato è:

Sig./ra

_____ cell _____
mail _____

Il Legale Rappresentante _____
(timbro e firma)

(allegare copia documento di identità)

MODELLO 3 – IMPRESE – RLST

RICHIESTA INTERVENTO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)

Spett.le Associazione RLST Palermo
c/o FORMEDIL PALERMO
Via Borremans, 17
90145 PALERMO
associazionerlst.palermo@pec.edilab.it
associazionerlstpalermo@gmail.com

Il sottoscritto _____ nella qualità di
Datore di Lavoro dell'impresa _____
con sede in via _____
Referente _____ - n. tel: impresa _____
Cell: _____ - e-mail _____

considerato che i lavoratori dell'impresa, se pur informati del loro diritto ad eleggere un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale (RLS), non hanno proceduto all'elezione dello stesso,

RICHIEDE L'INTERVENTO DEL RLST

al fine di poter adempiere agli obblighi di consultazione previsti dal D.Lgs. 81/08 [(art. 18, comma 1, lett. s)].

Nello specifico, l'intervento viene richiesto per:

- ☐ Consultazione sul processo di Valutazione dei Rischi e redazione del DVR [art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08];
- ☐ Consultazione sulla designazione figure organigramma aziendale sicurezza [art. 50, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 81/08];
- ☐ Consultazione su organizzazione della formazione dei lavoratori [art. 50, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 81/08];
- ☐ Partecipazione alla riunione periodica [art. 50, c. 1, lett. l) del D.Lgs. 81/08];
- ☐ Consultazione su PSC e/o POS [art. 100, c. 4, del D.Lgs. 81/08].

Per lo svolgimento delle attribuzioni di cui all'art. 50, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08 [accesso cantieri] dichiara che i cantieri attualmente in essere sono:

CANTIERE 1

DENOMINAZIONE:

Via _____ n. _____ CAP _____
Frazione _____ Comune _____
della Provincia di Palermo.

La persona da contattare per concordare la data e l'ora della visita
presso il cantiere sopra indicato è:

Sig./ra

_____ cell _____
mail _____

CANTIERE 2

DENOMINAZIONE:

Via _____ n. _____ CAP _____
Frazione _____ Comune _____
della Provincia di Palermo.

La persona da contattare per concordare la data e l'ora della visita
presso il cantiere sopra indicato è:

Sig./ra

_____ cell _____
mail _____

Il Legale Rappresentante _____

(timbro e firma)

(allegare copia documento di identità)

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS.196/2003 RELATIVO ALLA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ed in relazione al trattamento dei dati personali, i dati personali da Lei indicati sono utilizzati al fine di realizzare l'attività di assistenza e consulenza, e potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, al Formedil Italia. Tale Ente agirà in facoltà di distinto "Titolare" delle operazioni di trattamento. I Suoi dati personali non saranno in alcun modo soggetti a diffusione. I dati che La riguardano sono raccolti in archivi cartacei ed informatici e sono trattati, con modalità strettamente necessarie alle indicate finalità, da personale opportunamente informato ed istruito per le descritte operazioni di utilizzo dei dati, ivi comprese eventuali operazioni di custodia e di presidio dei luoghi in cui sono conservati. Le sono comunque riconosciuti i diritti previsti dal D.Lgs 196/2003 ss.mm.ii. ed in particolare l'accesso ai Suoi dati personali, di richiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione alla legge, nonché, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendone richiesta al titolare del trattamento dei dati. Titolare del trattamento è il Formedil Palermo con sede in Palermo – Via Borremans, 17, nella persona del Presidente pro-tempore.

ALLEGATI AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO 21 FEBBRAIO 2025

ALLEGATO 39 - REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE – FORMAZIONE E INCREMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI LAVORATORI (accordo nazionale 21 settembre 2023)

ART. 1) COSTITUZIONE

In attuazione e in applicazione di quanto previsto dall'Allegato 2, "Protocollo formazione e sicurezza", del Ccnl Ance-Coop- OO.SS. del 3 marzo 2022 e dall'Allegato IX Protocollo Formazione e sicurezza sul lavoro del Ccnl delle Associazioni artigiane e sindacati del 4 maggio 2022, è istituito, al livello territoriale, presso la Cassa edile/Edilcassa locale, il "Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori", di seguito denominato Fondo, alimentato da un'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, ai sensi di quanto sottoscritto nei predetti contratti collettivi nazionali fra le rispettive parti datoriali e le OO.SS.

Il fondo entra in vigore il 1° ottobre 2023, con erogazione delle relative prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2024.

.

ART. 2) CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

1. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento delle seguenti prestazioni a favore dei datori di lavoro, secondo la relativa ripartizione percentuale:

- a. incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio e previo svolgimento, attraverso gli Enti bilaterali del settore, da parte del lavoratore, di un corso di formazione professionalizzante incluso nel catalogo formativo nazionale (CFN), non derivante da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'importo dell'incentivo è determinato sulla

base della durata del corso di formazione professionalizzante, come di seguito indicato:

- corso di durata fino a 8 ore: euro 150;
- corso di durata compresa tra 9 ore e 40 ore: euro 350;
- corso di durata superiore a 40 ore: euro 500.

A tale incentivo è destinato il 60% delle risorse del Fondo.

- b. incentivo riconosciuto, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente, nel caso in cui l'impresa denunci nel sistema delle Casse Edili/Edilcasce operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore ad un terzo del totale degli operai in organico, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimale pari o superiore a 5. La Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai dipendenti del datore di lavoro, indipendentemente dal livello di inquadramento. A parità di numero di operai iscritti, la Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai di 1° livello.

Le imprese fino a tre operai dipendenti potranno aver riconosciuto l'incentivo in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello, fermo restando che le imprese con 1 solo operaio in organico potranno vedersi riconosciuto l'incentivo solo qualora l'operaio medesimo non sia inquadrato al 1° livello.

Laddove previsto nel Ccnl, la contrattazione territoriale di 2° livello potrà prevedere meccanismi premiali migliorativi.

L'importo dell'incentivo, riconosciuto, una volta l'anno (per anno edile), a ciascun datore di lavoro in possesso dei requisiti richiesti, secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art. 3, sarà determinato come segue:

- € 40 per ogni operaio di 2° livello in organico;
- € 45 per ogni operaio di 3° livello in organico;
- € 50 per ogni operaio di 4° livello in organico.

Secondo il Contratto Integrativo Provinciale 2026-2029 le quote “incentivo inquadramento”, per il periodo di validità del presente contratto, sono modificate secondo gli importi sotto riportati:

- € 80 per ogni operaio al 2° livello in organico;**
- € 90 per ogni operaio al 3° livello in organico;**
- € 100 per ogni operaio al 4° livello in organico.**

A tale incentivo è destinato il 30% delle risorse del Fondo.

- c. un “buono formazione” pari ad euro 100 per ciascun operaio, riconosciuto dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l’operaio medesimo, da utilizzare per lo svolgimento di corsi di formazione professionalizzante non obbligatori inclusi nel catalogo formativo nazionale (CFN), esclusivamente nei seguenti casi:
- qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall’impresa non fosse erogato, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell’impresa medesima, dalla Scuola Edile/Ente unificato del territorio presso la cui Cassa Edile/Edilcassa è iscritto l’operaio, bensì da altra Scuola Edile/Ente unificato della medesima Regione o comunque di un territorio limitrofo;
 - qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall’impresa, erogato dalla Scuola Edile/Ente unificato del territorio presso la cui Cassa Edile/Edilcassa è iscritto l’operaio, rientrasse tra quelli a pagamento previsti eventualmente dal CFN.

Il “buono formazione” deve essere utilizzato entro 60 giorni dal riconoscimento dello stesso da parte della Cassa Edile/Edilcassa cui è iscritto l’operaio. Resta fermo l’obbligo del datore di lavoro di presentare alla Cassa Edile/Edilcassa l’attestato formativo entro 30 giorni dalla fine del corso.

A tale prestazione è destinato il 10% delle risorse del Fondo .

- d. nel caso il Mastro formatore Artigiano partecipi alla formazione pratica dei propri dipendenti, nei termini e nelle modalità previste dal CCNL Artigianato richiamato in premessa, sarà riconosciuta una premialità pari alla riduzione del 50% sul contributo al

Fondo, dovuto per l'operaio formato per cui spetta l'incentivo di cui alla lett. a), per 18 mesi.

2. Ciascuna delle suddette prestazioni sarà riconosciuta nel limite delle risorse a tal fine a disposizione del Fondo, come individuate dalle percentuali sopra richiamate.

Le risorse destinate a ciascuna delle prestazioni richiamate alle lettere a), c) e d) del punto 1, eventualmente non utilizzate al termine di ciascun anno Cassa Edile/Edilcassa, dovranno essere impiegate, nella misura del 50%, per l'automatico ulteriore finanziamento della prestazione di cui alla lettera b) del medesimo punto 1 e, per il restante 50%, secondo quanto stabilito, nel rispetto delle finalità proprie del Fondo, con la contrattazione territoriale di secondo livello o con accordi sindacali al livello territoriale.

ART. 3) REQUISITI E CRITERI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

1. L'incentivo di cui alla lett. a) del punto 1 dell'art. 2 (nonché quello di cui alla lett. d del medesimo punto 1, laddove spettante) sarà riconosciuto per i corsi di formazione professionalizzante svolti a decorrere dal 1° gennaio 2024 per gli operai con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, anche a tempo determinato (nel rispetto dei relativi limiti quantitativi previsti dai ccnl).

L'incentivo di cui sopra sarà riconosciuto a condizione dell'effettiva partecipazione del lavoratore al corso di formazione professionalizzante, nel rispetto della percentuale di frequenza minima a tal fine prevista dalla Scuola Edile/Ente unificato territoriale per lo specifico corso.

Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti ai commi precedenti e nel limite delle risorse a tal fine a disposizione presso il fondo, al datore di lavoro potrà essere riconosciuto l'incentivo per un numero di lavoratori formati non superiore alle seguenti percentuali della media dei lavoratori operai, iscritti presso la medesima Cassa Edile/Edilcassa, in forza nel precedente anno Cassa Edile/Edilcassa, con arrotondamento all'unità superiore nel caso di presenza di decimali:

- per imprese fino a 5 operai: 100%;

- per le imprese da 6 a 15 operai: 5 operai più il 50% dei restanti operai;
- per le imprese da oltre 16 a 50 operai: 10 operai più il 30% dei restanti operai;
- per le imprese oltre 50 operai: 21 operai più il 20% dei restanti operai.

Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all'impresa potrà essere riconosciuto l'incentivo per la formazione di almeno 1 operaio, indipendentemente dal numero dei lavoratori operai occupati. Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato l'incentivo per un numero di lavoratori corrispondente alle percentuali massime indicate al punto precedente, un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa per la prestazione di cui alla lett. a) potrà essere presentata decorsi 12 mesi dall'ultima compensazione, mentre un'ulteriore richiesta per la prestazione di cui alla lett. d), laddove spettante, potrà essere presentata decorsi 18 mesi dall'ultima compensazione.

2. La prestazione di cui alla lett. b) del punto 1 dell'art. 2 sarà riconosciuta, una volta l'anno (per anno edile), alle imprese aventi i relativi requisiti, previa presentazione della domanda secondo la procedura per l'inserimento nella graduatoria descritta nel successivo art. 4.
3. Il "buono formazione", di cui alla lett. c) del punto 1 dell'art. 2, sarà riconosciuto, nei limiti di seguito indicati, alle imprese aventi i relativi requisiti, previa presentazione della domanda secondo la procedura descritta nel successivo art. 4.

Fermo restando il rispetto dei relativi requisiti e nel limite delle risorse a tal fine a disposizione presso il fondo, al datore di lavoro potrà essere riconosciuto il "buono formazione" per un numero di operai da formare non superiore ai limiti individuati al comma 3 del punto 1 del presente articolo.

Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all'impresa potrà essere riconosciuto il "buono formazione" per almeno 1 operaio, indipendentemente dal numero dei lavoratori operai occupati.

Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato il "buono formazione" per un numero di lavoratori corrispondente al limite massimo di cui sopra, un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa

Edile/Edilcassa potrà essere presentata decorsi 12 mesi dal riconoscimento dell'ultimo "buono".

4. Per tutte le prestazioni di cui all'art. 2 il datore di lavoro interessato dovrà risultare, sia alla data della richiesta che alla data della compensazione (o del riconoscimento del "buono formazione"), in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili/Edilcasse alle quali risulti iscritto, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti a ciascuna delle predette date. A tal fine, la Cassa Edile/Edilcassa concedente dovrà richiedere alla CNCE la verifica, tramite il sistema BNI, della situazione di regolarità delle singole imprese.
5. Ai fini del riconoscimento delle prestazioni di cui all'art. 2 saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.
6. La priorità per l'accesso alla singola prestazione sarà determinata sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da fac-simile allegato.

ART. 4) EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DECORRENZA

1. L'incentivo di cui alla lett. a) del punto 1 dell'art. 2 (nonché quello di cui alla lett. d del medesimo punto 1, laddove spettante) sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio, a seguito di apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità, entro 30 giorni dalla data di inizio del corso formativo professionalizzante. La Cassa Edile/Edilcassa verificherà direttamente con la Scuola Edile/Ente unificato territoriale l'effettiva partecipazione del lavoratore. L'incentivo di cui alla lett. b) del punto 1 dell'art. 2 sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente (come individuata alla medesima lett. b), a seguito di apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità. La Cassa Edile/Edilcassa verificherà direttamente la sussistenza dei requisiti, previsti dalla citata lett. b), alla data della richiesta presentata dall'impresa, fatto

salvo quanto di seguito specificato. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia operai iscritti presso più Casse Edili/Edilcasse, nella richiesta dovrà dichiarare, per ciascuna di esse, il numero e il livello di inquadramento degli operai medesimi. Resta salva, in ogni caso, la facoltà della Cassa Edile/Edilcassa competente di verificare quanto dichiarato dal datore di lavoro.

Il “buono formazione” di cui alla lett. c) del punto 1 dell’art. 2 sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l’operaio, a seguito di apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità. La Cassa Edile/Edilcassa verificherà direttamente con la Scuola Edile/Ente unificato territoriale la sussistenza dei requisiti previsti dalla citata lett. c).

2. Con riferimento alle prestazioni di cui rispettivamente alle lettere a) e d), alla lett. b) e alla lett. c) del punto 1 dell’art. 2, per tutte le domande presentate nel primo semestre Cassa Edile/Edilcassa (dal 1° ottobre al 31 marzo) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile/Edilcassa (dal 1° aprile al 30 settembre) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

In fase di prima applicazione, per le graduatorie relative alle suddette prestazioni si farà riferimento alle domande presentate nel corso del trimestre 1° gennaio – 31 marzo 2024.

3. Le istanze non accolte per incapienza delle risorse del fondo destinate alla specifica prestazione saranno reinserite nella graduatoria del semestre successivo, sulla base dei criteri dell’allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l’ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda.
4. La Cassa Edile/Edilcassa competente, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell’impresa per l’accesso alla prestazione, provvederà a riconoscere la corrispondente compensazione (o il “buono formazione”) all’impresa dal primo mese utile dall’accoglimento dell’istanza.

5. Le parti nazionali si riservano di effettuare un periodo di sperimentazione, con monitoraggio dell'andamento delle prestazioni disciplinate dal presente Regolamento. Le Casse Edili/Edilcasse dovranno effettuare apposita rendicontazione annuale alla CNCE, anche al fine di non generare riserve. Le parti nazionali si incontreranno entro il 31 dicembre 2024. per esaminare l'andamento delle prestazioni, anche al fine di concordare conseguenti eventuali determinazioni

Dichiarazione a verbale

Le prestazioni di cui al presente Regolamento si applicano esclusivamente alle imprese che versano il contributo dello 0,20%, in attuazione dei ccnl Ance-Coop e Artigiani.

Dichiarazione a verbale

Le parti confermano che, con riferimento al Protocollo Formazione e sicurezza del ccnl Ance-Coop del 3 marzo 2022 e del ccnl Artigiani del 4 maggio 2022, anche ai fini del paragrafo aggiunto rispettivamente all'art. 91 ccnl Ance, all'art. 75 ccnl Coop e all'art. 40 ccnl Artigiani, sono da intendersi corsi di formazione professionalizzante quelli non derivanti da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le parti ribadiscono che per i corsi di formazione derivanti da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, vanno comunque garantiti i corretti inquadramenti previsti dal ccnl e dalla legislazione vigente.

Roma, 21 settembre 2023

CIRCOLARE CASSA EDILE

CIRCOLARE ALLE IMPRESE N. 1/2026

Oggetto: Nuove aliquote contributive e basi di calcolo – Decorrenza 1° settembre 2026

Si comunica che, in applicazione del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Palermo, sottoscritto in data 29 luglio 2026, a decorrere dal 1° settembre 2026 sono in vigore le nuove aliquote contributive da applicare ai versamenti dovuti alla Cassa Edile.

Le aliquote contributive sono riportate nell'allegata "Tabella dei contributi in vigore dal 1° settembre 2026", che costituisce parte integrante della presente circolare.

Si richiama l'attenzione delle imprese e dei consulenti incaricati dell'elaborazione delle denunce mensili sulle basi di calcolo previste dal nuovo CCPL.

A decorrere dal 1° settembre 2026, il Contributo Cassa Edile, l'Anzianità Professionale Edile (APE), la Formazione Professionale e Sicurezza (PANORMEDIL-CPT), i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), il Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore (FTQS), il Fondo Prepensionamenti e il Fondo Sanitario Nazionale sono calcolati sull'imponibile GNF, determinato dagli elementi della retribuzione di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), del CCNL 21 febbraio 2025.

Le Quote di Adesione Contrattuale Provinciale e Nazionale sono state riparametrate e vengono applicate direttamente sull'imponibile GNF, secondo le modalità previste dall'art. 13 del CCPL e dall'art. 36 del CCNL. La riparametrazione è effettuata al fine di uniformare la base di calcolo, senza modificare la misura economica della contribuzione contrattualmente dovuta.

Le imprese e i consulenti del lavoro sono invitati a verificare che i propri software paghe e sistemi di elaborazione delle denunce siano correttamente aggiornati, affinché le nuove aliquote e le relative basi imponibili siano applicate a decorrere dalle denunce di settembre 2026.

Per ogni ulteriore chiarimento gli Uffici della Cassa Edile restano a disposizione.

TABELLA UFFICIALE DEI CONTRIBUTI IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2026

CONTRIBUTO	TOTALE %	IMPRESA %	LAVORATORE %
Cassa Edile	2,25	1,875	0,375
Anzianità Professionale Edile (APE)	1,86	1,86	–
Formazione Professionale e Sicurezza (PANORMEDIL-CPT)	1,00	1,00	–
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)	0,11	0,11	–
Adesione Contrattuale Provinciale	1,31	0,655	0,655
Adesione Contrattuale Nazionale	0,44	0,222	0,222
Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore (FTQS)	0,20	0,20	–
Fondo Prepensionamenti	0,20	0,20	–
Fondo Sanitario Nazionale Operai	0,60	0,60	–
Fondo Sanitario Nazionale Impiegati	0,26	0,26	–

NOTE

1. Le aliquote sopra riportate si applicano alle denunce e ai versamenti con decorrenza 1° settembre 2026.
2. La base imponibile per il calcolo dei contributi è costituita dall'imponibile GNF, determinato dagli elementi della retribuzione di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), del CCNL 21 febbraio 2025, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per la provincia di Palermo.

3. Le Quote di Adesione Contrattuale Provinciale e Nazionale, fissate nel CCPL nella misura dell'1,42% vengono riparametrate al fine di essere calcolate direttamente sull'imponibile GNF.

4. Le imprese e i consulenti del lavoro sono invitati a verificare che i propri software paghe e i sistemi utilizzati per la predisposizione delle denunce mensili siano aggiornati con le aliquote e le basi di calcolo sopra indicate, con decorrenza 1° settembre 2026.



Associazione Costruttori Edili di Palermo e Provincia
21, Foro Umberto I - 90133 Palermo
www.ancepalermo.it